

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Commissioni della gestione
CH-3003 Berna

Istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali concernenti misure a tutela del segreto

del 13 maggio 2024

Le Commissioni della gestione delle Camere federali,
visto l'articolo 153 capoverso 7 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento,
decretano:

1. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano alle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) e alle loro sottocommissioni, nonché ai gruppi di lavoro nel loro ambito specifico di attività.

2. Scopo

- a. Mediante le presenti istruzioni le CdG stabiliscono le misure intese a proteggere le informazioni classificate come confidenziali o segrete (protezione delle informazioni e tutela del segreto) nonché a proteggere il segreto in seno alle commissioni.
- b. Esse disciplinano in particolare l'accesso limitato ai corapporti dei capidipartimento per quanto concerne gli affari del Consiglio federale.

3. Principi

- a. I membri delle CdG sono vincolati al segreto d'ufficio in merito a tutte le informazioni classificate come segrete, confidenziali o ad uso interno di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività di alta vigilanza (art. 8 LParl). Nel trattamento di tali informazioni rispettano le disposizioni dell'Amministrazione federale in materia di protezione delle informazioni². In caso di violazioni del segreto d'ufficio, si applica

¹ Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl, RS **171.10**), modifica del 17.6.2011, (FF **2011** 4327).

² Ordinanza del 4.7.2007 sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrl, RS **510.411**).



la legge sul Parlamento (art. 13 Misure disciplinari) e il Codice penale³ (art. 320 Violazione del segreto d'ufficio).

- b. Le CdG garantiscono il carattere confidenziale dei loro lavori fino alla pubblicazione ufficiale da parte della Commissione della gestione incaricata. Esse attribuiscono particolare importanza alla protezione delle loro fonti di informazione⁴.
- c. Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato (segreto in seno alle commissioni, art. 47 LParl).
- d. Le CdG rispettano le loro direttive sull'informazione e la comunicazione⁵. Per il trattamento dei verbali e altri documenti si attengono alle loro istruzioni pertinenti⁶.

4. Istituzione di un gruppo di lavoro

- a. Le CdG possono istituire, individualmente o congiuntamente, un gruppo di lavoro per svolgere un'inchiesta in particolare, per riprendere un'inchiesta in corso o per una parte specifica di un'inchiesta.
- b. Di principio, il gruppo di lavoro consta al massimo di 7 membri. I gruppi parlamentari e le diverse lingue nazionali devono esservi opportunamente rappresentati, tranne in casi eccezionali. Il gruppo di lavoro riferisce alla o alle CdG e formula proposte.
- c. La commissione plenaria o le commissioni plenarie valutano la necessità di istituire un piccolo organo d'inchiesta (gruppo di lavoro) nei casi seguenti:
 - 1. inchieste in cui vengono trattate molte informazioni sensibili e quindi degne di protezione (solitamente classificate come confidenziali o segrete),
 - 2. inchieste di particolare portata politica, oppure
 - 3. inchieste che incidono in particolar modo sui diritti della personalità degli interessati.
- d. In seguito a un'*indiscrezione* trapelata durante un'inchiesta in corso, classificata dalla Commissione come grave, l'istituzione di un piccolo gruppo di lavoro dev'essere discussa e decisa nella riunione successiva della Commissione plenaria o delle Commissioni plenarie interessate.

³ Codice penale svizzero del 21.12.1937 (CP, RS 311.0).

⁴ Principi d'azione delle CdG del 13.5.2024.

⁵ Direttive delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 13.5.2024 relative all'informazione e alla comunicazione.

⁶ Istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 13.5.2024 sul trattamento dei verbali e altri documenti.



5. Accesso limitato ai documenti, in particolare ai corapporti dei capidipartimento

A seconda della sensibilità o della classificazione delle informazioni e dell'impatto di una eventuale indiscrezione, il presidente dell'organo competente della CdG prende le misure appropriate per limitare l'accesso ai documenti. L'organo competente della CdG o la commissione plenaria competente possono annullare o modificare la decisione. La commissione plenaria competente decide definitivamente. Il presidente dell'organo competente della CdG può in particolare ordinare le seguenti misure:

1. I documenti sono messi a disposizione esclusivamente sotto forma di esemplari personali numerati.
2. Si rinuncia integralmente all'invio di documenti:
 - a. i membri esaminano i documenti, dopo avere firmato la ricezione del proprio esemplare personale numerato, durante o prima della seduta (nella sala riunioni) e li restituiscono al suo termine. Se viene disposta una siffatta misura,
 - b. i corapporti e altri documenti particolarmente sensibili sono messi a disposizione in un unico esemplare consultabile durante la seduta e non vengono distribuiti a ogni singolo membro.

Per le misure di cui alle lettere a e b, i membri dell'organo competente possono consultare i documenti, dopo essersi annunciati, presso la segreteria delle CdG. Non è consentito fare copie.

3. Soltanto il presidente dell'organo responsabile e un altro membro sono autorizzati a consultare documenti altamente sensibili, come i corapporti classificati come segreti. Non è consentito fare copie. Gli originali sono conservati sotto chiave dalla segreteria delle CdG. I membri che hanno preso visione dei documenti riferiscono all'organo d'inchiesta.
4. I documenti classificati come confidenziali sono messi a disposizione in forma digitale su un software autorizzato dai Servizi del Parlamento. Questa misura richiede una decisione preventiva da parte della commissione plenaria competente.

6. Ulteriori prescrizioni (sala di riunione, apparecchi portatili ecc.)

Il presidente dell'organo competente delle CdG può anche decidere ulteriori misure, qualora ciò non sia già comunque obbligatorio in ragione della classificazione dei documenti (in part. livello SEGRETO):

1. seduta da tenersi in una sala di riunione specifica (se disponibile),
2. divieto di usare apparecchi portatili nella sala di riunione (laptop, cellulari, tablet ecc.).

La segretaria della CdG/DelCdG può limitare l'accesso a determinati documenti a un numero ristretto di collaboratori della segreteria, se ciò è necessario per motivi di protezione delle informazioni.



COMMISSIONI DELLA GESTIONE

Il presidente della CdG-N:

Erich Hess,
consigliere nazionale

Il presidente della CdG-S:

Charles Juillard,
consigliere agli Stati